

Sentenza n. 3 – del 30/03/2022

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi telematicamente il giorno 30 marzo 2022, alle ore 17:00 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD FOLLONICA HOCKEY in persona del Presidente p.t. Sig. Idia Petrini, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale n. 66/2022 del 23 marzo u.s.;

**LETTO** il ricorso;

**SENTITI** i ricorrenti i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi depositati in atti;

**CONSIDERATA** da un lato la rilevanza dei fatti come descritti nel referto arbitrale e la recidiva correttamente contestata, dall'altro il comportamento della Società ricorrente che si è adoperata per far cessare le intemperanze della propria tifoseria;

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il ricorso presentato ritenendo congrua la sanzione di 1 giornata di squalifica del campo di gara e 1 giornata di gara a porte chiuse. Si conferma l'ammenda irrogata dal G.S.N. pari ad € 700,00.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura di 1/3, corrispondente ad € 233,33.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

SENTENZA  
GIUSTIZIA SPORTIVA – CORTE SPORTIVA D'APPELLO